

T.A.R. Lombardia (Milano) sez. IV, 29 aprile 2024, n. 1291: titolo edilizio – ammissibilità del silenzio assenso

La sentenza in commento interviene in materia urbanistica deliberando in ordine al termine del procedimento ed all'ammissibilità del silenzio assenso.

La ricorrente aveva fondato la domanda di accertamento della formazione del permesso di costruire richiesto *per silentium* sull'applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n.380/2001, ritenendo che detta norma assegni all'amministrazione un termine di 60 giorni – nella specie computato dalla presentazione delle integrazioni alla pratica – decorso il quale, in assenza di alcuna obiezione da parte dell'ente, il titolo edilizio si perfeziona in forza dell'operare del meccanismo del silenzio assenso.

Secondo il TAR, dal combinato disposto dei commi terzo e sesto dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 si ricava che il termine per la conclusione del procedimento instaurato a seguito di presentazione di domanda di rilascio di permesso di costruire è pari a 90 giorni, di cui sessanta assegnati al responsabile del procedimento per la formulazione della sua proposta e 30 assegnati all'organo competente per l'adozione dell'atto finale, aumentati a 40 giorni nel caso in cui sia stato emanato il preavviso di rigetto. In base ai commi 4 e 5 dello stesso art. 20, il termine assegnato al responsabile del procedimento può essere sospeso, ove questi inviti formalmente l'istante ad apportare modifiche al progetto, oppure interrotto per una sola volta per la motivata richiesta di integrazioni a completamento della documentazione presentata. Il termine di 60 giorni, dunque, è riferibile soltanto alla fase dell'istruttoria e della correlata formulazione della proposta di provvedimento, cui fa seguito l'ulteriore termine previsto per la fase decisoria in capo all'organo competente, nell'ottica, tuttavia, di un procedimento unitario seppure bifasico che ha durata massima di 90 giorni, aumentabili a 100 nel caso in cui intervenga il preavviso di rigetto. Il decorso del primo termine, pertanto, non determina la formazione per *silentium* del titolo, avendo ancora l'amministrazione un ulteriore periodo di tempo per la valutazione dell'accogliabilità o meno della proposta formulata in fase istruttoria.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202201285&nomeFile=202401291_01.html&subDir=Provvedimenti